InformaClienti
NUMERO 1 DEL **31/03/2025**
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI MARZO

IN PRIMO PIANO

PUBBLICATO IN GAZZETTA IL TESTO UNICO VERSAMENTI E RISCOSSIONE

Con la pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025** (supplemento ordinario n. 8), il **decreto legislativo n. 33/2025** sancisce l'entrata in vigore del nuovo **Testo Unico in materia di versamenti e riscossione**, previsto dall'**articolo 21 della legge n. 111/2023** nell'ambito della **riforma fiscale** volta a riordinare in modo sistematico il corpus normativo tributario. Il provvedimento, attuativo della **delega fiscale**, rappresenta un importante passo verso la **semplificazione legislativa**, attraverso l'**accorpamento di norme fino a oggi distribuite su numerose fonti normative eterogenee**.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. In linea con i criteri direttivi, il testo unico ha organizzato le norme vigenti per settori omogenei, prevedendo anche un coordinamento delle misure di recepimento e attuazione della normativa europea e abrogando, inoltre, le disposizioni incompatibili o non più attuali. Per quanto riguarda la struttura, il testo unico è articolato in tre parti e poi "Titoli" "Capi" e "Articoli". Le tematiche sulla riscossione, organicamente disciplinate, riguardano i versamenti e la compensazione, la riscossione delle imposte dirette (ritenute), i rimborsi, la riscossione mediante ruoli e la riscossione coattiva, le misure sulla mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno Stato membro Ue, le misure sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione, la disciplina di recepimento della direttiva 2010/24/UE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell'Unione Europea ai fini della riscossione dei crediti erariali, le disposizioni transitorie e finali in cui sono individuate le misure abrogate e quelle di coordinamento.

DECRETO EMERGENZE E PNRR: IN GU LA LEGGE DI CONVERSIONE

Pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 50 dello scorso primo marzo**, la **Legge n. 20/2025** di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 208/2024, recante misure organizzative urgenti per far fronte a emergenze e per l'attuazione del PNRR. Il provvedimento, in vigore dallo scorso 2 marzo, rende definitive misure cruciali in materia di diritto di prelazione sugli immobili statali, sostegno all'occupazione, riorganizzazione del Ministero del Lavoro, formazione dei lavoratori e attuazione del capitolo **Repower** del PNRR. Viene introdotto un diritto di prelazione per i soggetti che abbiano realizzato, con proprie risorse, interventi di pubblica utilità per la mitigazione del rischio idrogeologico su immobili statali in fase di alienazione. Tale diritto ha priorità, a parità di condizioni, rispetto ad altri acquirenti (art. 2-bis). Il provvedimento proroga il funzionamento delle Agenzie per il lavoro nei porti di **Gioia Tauro, Taranto e Cagliari**, garantendo maggiore stabilità occupazionale nel settore della movimentazione container e transhipment. E per quanto riguarda il capitolo della formazione e le misure per il Repower PNRR, le regioni potranno destinare le risorse del programma **GOL** anche alla **formazione aziendale dei lavoratori**, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni (art. 6-bis).

- *Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA*
- *Il Piano gestione del rischio in agricoltura 2025 in Gazzetta*

AUTONOMI, ARTIGIANI E COMMERCIANTI: NUOVA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE

Sviluppata all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente una nuova modalità di comunicazione bidirezionale per lavoratori autonomi, artigiani e commercianti. A comunicarlo l'**Inps** con il **messaggio n. 798/2025** in cui sottolinea che tale modalità "soddisfa maggiormente le esigenze di digitalizzazione, semplificazione e immediatezza". La nuova comunicazione consente di eseguire diverse funzioni, tra cui quelle di inviare alla Struttura territorialmente competente una richiesta o una comunicazione specifica, relativa a un ambito definito tra quelli presenti nel Cassetto Previdenziale artigiani e commercianti (anagrafica, estratti, dettaglio imposizione contributiva, dati modello F24, atti di recupero crediti, invio quietanze F24, versamenti, deleghe di servizio, ecc.). La nuova comunicazione bidirezionale consente anche alla Struttura territoriale dell'Inps di inviare comunicazioni, con allegati, per gli stessi oggetti a disposizione dei lavoratori autonomi. L'inserimento di questa nuova modalità comporterà – precisa l'Istituto – "la contestuale inibizione delle corrispondenti funzioni presenti nel cassetto previdenziale artigiani e commercianti, con contestuale reindirizzamento dalla comunicazione bidirezionale artigiani e commercianti alla nuova piattaforma". Implementata, inoltre, la funzione "Agenda Appuntamenti", che consente di prenotare un appuntamento anche per posizioni contributive riguardanti la Gestione lavoratori autonomi artigiani e commercianti. Specificate, infine, le modalità di accesso.

- *Recupero contributo addizionale lavoratori extra*
- *Pensionati in attività: sì all'indennità di malattia se dipendenti*
- *Agricoli: nuovi avvisi su contributi disponibili solo sul cassetto previdenziale*
- *Norme pensionistiche nella Legge di Bilancio 2025: le istruzioni Inps*
- *Riforma della disabilità: al via la nuova procedura per trasmettere i dati*

- *FIS: disponibile il modello aggiornato del file per il fruito*
- *Incentivo posticipo pensionamento: come fare domanda*
- *Lavori usuranti: domande dall'1.5 per chi accede alla pensione nel 2026*
- *Reddito di Libertà: presentazione domande non accolte fino al 18.04*
- *Riforma dell'accertamento della disabilità: ulteriori indicazioni*
- *Omesso e mancato versamento dei contributi: interessi al 2,65%*
- *Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2025 e relativi adempimenti dell'INPS*
- *Disponibili le attestazioni fiscali riguardanti il pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita*
- *Contributi volontari: importi aggiornati per il 2025*

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

COLLEGATO LAVORO: LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Fornite dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** le prime indicazioni operative sui principali interventi attuati con il Collegato Lavoro (L. n. 203/2024), in vigore dal 12 gennaio scorso. Lo rende noto lo stesso Ministero con la circolare n. 6 del 27 marzo scorso.

- *Imprese in crisi: esonero contributivo per la formazione dei lavoratori*
- *Online il nuovo Portale per le politiche attive del lavoro*

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DAL 4 MARZO 2025 GLI ISPETTORI INL POSSONO ACCEDERE AL REGISTRO INFORTUNI TELEMATICO DELL'INAIL

L'**Inail** comunica che a partire dallo scorso 4 marzo, gli ispettori dell'Ispettorato nazionale del lavoro possono accedere anche al Cruscotto infortuni dell'Inail, ora denominato Registro infortuni telematico. La novità rientra nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione per l'accesso ai servizi Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Cruscotto infortuni, sottoscritta con l'Inl nel 2022. Gli ispettori Inl potranno effettuare le ricerche su tutto il territorio nazionale mentre gli ispettori territoriali potranno accedere ai dati relativi alla propria area di competenza.
Il Registro infortuni raccoglie i dati che riguardano le denunce di infortunio pervenute telematicamente all'Istituto a partire dal 23 dicembre 2015 e quelli relativi alle comunicazioni di infortunio effettuate dal 12 ottobre 2017, ai soli fini statistici e informativi, da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.
Il servizio è stato arricchito con nuove funzionalità e l'interfaccia grafica è stata resa conforme ai nuovi standard dell'Istituto. Tutti gli utenti abilitati ad accedere al Registro infortuni, inoltre, potranno effettuare il download dei dati sia in formato Excel che Ppf. Per maggiori dettagli è disponibile il manuale utente al link indicato in basso.

❖ *Inail, aggiornati i tassi di interesse su rateazioni e sanzioni*

INCENTIVI PER AUTOMOTIVE E FILIERA STRATEGICA: ISTANZE DALL'08.04

A partire dalle ore 12:00 del prossimo 8 aprile e fino alle 12:00 del 10 giugno 2025, sarà possibile inviare le domande per accedere agli incentivi dedicati al rafforzamento delle **catene di approvvigionamento strategiche**, con particolare attenzione al settore automotive. Lo rende noto il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** (MIMIT) con una **nota** pubblicata sul proprio portale, in cui precisa che, con il **decreto direttoriale dell'11 marzo scorso**, sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione delle istanze. Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente tramite lo sportello online di Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero. L'iniziativa – si legge nella nota – prevista dal decreto ministeriale del 6 novembre 2024 e modificata dal decreto del 23 gennaio 2025, si inserisce nel quadro degli interventi per la transizione ecologica, lo sviluppo delle tecnologie a zero emissioni nette e il potenziamento della competitività delle filiere produttive strategiche. Oltre al settore automotive, gli incentivi sono rivolti ai seguenti settori strategici: agroindustria, design, moda e arredo, sistema casa, metallurgia e siderurgia, meccanica strumentale, elettronica e ottica, treni, navi, aerei e industria aerospaziale, chimica e farmaceutica. L'intervento è finanziato con 500 milioni di euro, con una riserva di almeno il 40% destinata a progetti realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le imprese potranno beneficiare dell'agevolazione sotto forma di: finanziamento agevolato; contributo in conto interessi; contributo in conto impianti; contributo diretto alla spesa.

- *Credito imposta R&S Moda: riaprono i termini per il riversamento senza sanzioni*
- *Moda, al via gli incentivi: istanze dal 3.04*
- *PMI, incentivi autoproduzione energia rinnovabili: istanze dal 04.04*

GARANTE PRIVACY VIETA CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI

Sanzionata un'azienda di autotrasporto, con una multa di 50mila euro, per aver monitorato in modo illecito circa 50 dipendenti attraverso sistemi di geolocalizzazione installati sui veicoli aziendali. Lo rende noto il **Garante della Privacy** con una **nota** pubblicata sul proprio portale il 21 marzo scorso, in merito al **provvedimento adottato il 16 gennaio scorso**, in cui precisa che le verifiche hanno evidenziato gravi violazioni della normativa privacy. In particolare, il sistema GPS tracciava costantemente posizione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli, senza rispettare i limiti imposti dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall'Ispettorato territoriale del lavoro. Quest'ultimo prevedeva l'anonimizzazione dei dati raccolti e l'adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale. Tra le principali criticità riscontrate – si legge nella nota - l'assenza di un'adeguata informativa ai lavoratori e la diretta identificabilità dei conducenti, in contrasto con l'obbligo di anonimizzazione dei dati e l'utilizzo di tecnologie che riducano al minimo le informazioni raccolte. Inoltre, i dati venivano conservati per oltre cinque mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione previsti dal GDPR. Oltre alla sanzione economica, il Garante ha imposto all'azienda di fornire un'informativa conforme ai dipendenti e di adeguare il trattamento dei dati GPS alle condizioni stabilite dal provvedimento autorizzatorio.

IRAP 2025: APPROVATO IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE

Approvato il modello Irap 2025 per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al 2024. Il modello, corredato dalle relative istruzioni e dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, dovrà essere presentato nel 2025. Lo rende noto **l'Agenzia delle Entrate** con il provvedimento n. 127533/2025 dello scorso 14 marzo, con cui definisce le modalità di compilazione e invio. Il modello si compone di diversi quadri (IP, IC, IE, IK, IR e IS) e deve essere trasmesso telematicamente dai soggetti obbligati e dagli intermediari abilitati. Come precisato nel provvedimento, le dichiarazioni saranno successivamente inviate alle Regioni e alle Province autonome tramite il sistema "Siatel v2.0 PuntoFisco". Le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, devono presentare la dichiarazione tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (fermi restando i termini previsti dall'art. 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale). L'Agenzia delle Entrate precisa, infine, che tale modello sarà disponibile in formato elettronico sul proprio sito istituzionale e potrà essere prelevato anche da altri siti autorizzati, purché conformi alle specifiche tecniche stabilite dal provvedimento.

- *Sì alla detrazione Iva su beni di terzi*
- *Approvati i modelli di comunicazione per il Credito d'imposta investimenti "Zls"*
- *Trasmissione telematica dei corrispettivi: nuove regole per le soluzioni software*
- *Domicilio digitale: online il nuovo servizio delle Entrate*
- *Alluvioni: ecco il codice tributo per accedere ai finanziamenti agevolati*
- *Nuovi codici tributo per l'adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati*

- *Istituite nuove causali contributo per il versamento agli enti bilaterali*
- *Approvati i modelli 730/2025 e le relative istruzioni*
- *Approvato il modello "REDDITI 2025-PF"*
- *Pronti nuovi modelli REDDITI SP e REDDITI SC*
- *ISA: approvati modelli e specifiche tecniche*
- *Credito d'imposta 4.0: modalità di applicazione*

INTERPELLO

REGIME IMPATRIATI: AGEVOLAZIONI FISCALI E REQUISITI PROFESSIONALI

È possibile accedere al nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati anche se non in possesso di un titolo di laurea. Lo chiarisce l'**Agenzia delle Entrate** rispondendo agli interpelli **n.71** e **n.74** del 12 marzo scorso, fornendo importanti indicazioni sui requisiti di elevata qualificazione o specializzazione richiesti dalla normativa. In particolare, nel primo caso, un cittadino italiano, residente all'estero, ha chiesto se il possesso di una qualifica professionale "elevata o specializzata", riconducibile al livello 2 della classificazione ISTAT CP 2011, potesse essere sufficiente per beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, pur non essendo in possesso di un titolo di laurea. L'Agenzia ha confermato che il nuovo regime agevolato riguarda i lavoratori che possiedono elevata qualificazione o specializzazione, come definito dal D.Lgs. n. 108/2012 e dal D.Lgs. n. 206/2007. Il requisito richiesto dalla normativa può essere soddisfatto alternativamente con il possesso di un titolo accademico oppure con un'esperienza professionale adeguata, purché rientrante nelle categorie individuate dalla normativa sulle professioni altamente qualificate. Lo stesso principio è stato ribadito nella risposta all'interpello n. 74, relativo a un professionista del settore IT, attualmente residente a Londra, che ha ricevuto un'offerta di lavoro da un'azienda italiana. Il lavoratore, che ha maturato un'esperienza superiore a tre anni come specialista nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, rientra nelle classificazioni ISCO-08 n. 133 e n. 25. Anche in questo caso, l'Agenzia ha confermato che l'accesso al regime agevolato è possibile, a condizione che siano rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.

- *I Premi di risultato "ad personam" sono reddito di lavoro dipendente*
- *Bonus dipendenti in diversi Paesi: il corretto trattamento fiscale*
- *Investimenti in beni strumentali: l'invio della comunicazione preventiva*

- *Il reddito agevolato del ricercatore non conta ai fini delle detrazioni familiari*
- *Impatriati: quando si applica il nuovo regime*
- *Stabile organizzazione in Italia e acquisti intracomunitari*
- *Rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili*
- *Bonus Industria 4.0: prenotazione, oneri accessori non preventivabili e limiti*
- *Gli interessi da ravvedimento speciale non sono deducibili*
- *Impatriati: nuovo regime applicabile a consulente straniero che non risiede in Italia*

PRINCIPIO
DI DIRITTO

RILEVANZA IVA DELLE SOMME SCAMBIATE PER EFFETTO DI UN CONTRATTO DI COINTERESSENZA PROPRIA

L'**Agenzia delle Entrate**, con il principio di diritto n. 3 del 19 marzo 2025, ha chiarito che le somme attribuite o ricevute nell'ambito di un contratto di cointeressenza propria devono qualificarsi come meri trasferimenti monetari e non possono essere assimilati a corrispettivi, in quanto non è ravvisabile in tale contratto, contraddistinto dall'aleatorietà, una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici. Pertanto, le somme in questione, rappresentando delle cessioni di denaro, non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, dovendo essere qualificate come operazioni fuori campo ai sensi dell'art 2 c. 3 lett. a) DPR 633/72. Si ricorda che il contratto di cointeressenza è disciplinato dall' art 2544 c. 1 c.c., il quale sancisce che le disposizioni degli artt. "2551" e "2552" si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Si ha un contratto di cointeressenza impropria quando vi è l'apporto di capitale o lavoro ed è prevista soltanto la partecipazione agli utili, mentre nel contratto di cointeressenza propria non vi è alcun apporto ed è prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite.

RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER: ONLINE LE DOMANDE

È attivo il servizio online per presentare domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, riservato ai contribuenti decaduti dalla Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2024. Lo rende noto l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** con il **comunicato stampa** dell'11 marzo scorso, precisando che la richiesta può essere presentata esclusivamente online entro il 30 aprile 2025 tramite il nuovo servizio "Riammissione Rottamazione-quater". La riammissione – ricorda l'Agenzia – riguarda i contribuenti che non hanno rispettato le scadenze di pagamento previste, perdendo così i benefici della Definizione agevolata. L'istanza può essere trasmessa attraverso due modalità: accedendo all'area riservata con SPID, CIE o CNS, dove il sistema proporrà automaticamente le cartelle e gli avvisi ammissibili, oppure utilizzando l'area pubblica, compilando il form online, inserendo il numero della Comunicazione delle somme dovute e allegando un documento di riconoscimento. Dopo la conferma, il sistema invierà un'email con un link di convalida, che dovrà essere attivato entro 72 ore per completare la richiesta. L' Agenzia ricorda anche che i contribuenti riammessi potranno scegliere il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure rateizzare il debito in 10 rate di pari importo, con scadenze fissate per il 31 luglio e il 30 novembre 2025, e a seguire il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Inoltre, l'Ente di Riscossione invierà, ai contribuenti che avranno presentato domanda entro il 30 giugno 2025, l'esito della richiesta, indicando l'ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento. L'Agenzia ha pubblicato, inoltre, un elenco di **FAQ** per chiarire i principali dubbi dei contribuenti sulle modalità di adesione, i requisiti richiesti e i benefici della riammissione, offrendo un supporto chiaro per chi intende regolarizzare la propria posizione fiscale.

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al **mese di febbraio** che è pari a **121,10**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di febbraio** è di **0,811564%**.

Dipartimento Scientifico
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari